

“ULTIME NOVITA’ FISCALI”

Si riportano le ultime novità fiscali del periodo:

• **OBBLIGO DI PEC ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI**

È istituito anche per le ditte individuali al pari delle società e dei professionisti l'**obbligo di comunicare al registro delle imprese o albo delle imprese artigiane un indirizzo di posta certificata (c.d. PEC).**

Pertanto le ditte individuali che **a decorrere dal 21.10.2012** si iscrivono all'albo delle imprese artigiane ovvero al registro delle imprese **devono** dotarsi di una casella di **posta elettronica certificata**.

Le ditte individuali già iscritte a tale data invece dovranno depositare presso i predetti Enti il proprio indirizzo PEC entro il 31.12.2013.

N.B. Per le nuove aziende la presentazione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa senza l'indicazione dell'indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per tre mesi, *“in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”*.

Qualora venga richiesto Centrimpresa fornirà assistenza per l'apertura della PEC.

• **RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI**

Il decreto crescita ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.

Per effetto della modifica ad oggi è previsto che la nuova disciplina si applichi ai contratti di appalto/subappalto di opere, forniture o di servizi, effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti IVA, dai soggetti IRES e dallo Stato ed Enti pubblici a partire dal 12 agosto 2012.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'erario delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.**

La responsabilità solidale è stabilita nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, che detti versamenti, alla data del pagamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Pertanto l'appaltatore richiede al subappaltatore l'attestazione che tali versamenti siano stati eseguiti; tale certificazione può essere rilasciata attraverso:

- un'asseverazione del responsabile di un centro di assistenza fiscale;
- un'asseverazione dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- mediante autocertificazione.

La certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

E' altresì previsto che il committente provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'appaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; come nel subappalto anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a euro € 200.000,00 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

I soggetti interessati a tale tematica potranno chiedere maggiori informazioni circa la certificazione da produrre all'Assistente contabile di riferimento.

- **IVA PER CASSA**

A decorrere dal 1° dicembre 2012, entra in vigore il nuovo regime di “IVA PER CASSA” che va a sostituire quello attualmente in vigore. Tale regime ha la **finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo** da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.

Possono accedere a tale regime i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività presumo di realizzare un **volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (limite precedente € 200.000,00)**.

Sono esclusi dalla disposizione in argomento:

- le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA disposti dall’articolo 74 co.1 del DPR 633/1972, dall’articolo 36 DL41/95, dall’art.74-ter del DPR 633/1972 (monofase, margine, agenzia di viaggi);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti “privati”;
- le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge;
- le operazioni con IVA ad esigibilità differita disciplinate dall’articolo 6 co.5 del DPR 633/1972 (es. cessioni di farmaci ...).

Per i soggetti che esercitano tale opzione, l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professioni, **diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi**; l’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedura concorsuali.

Per coloro che invece non esercitano l’opzione il diritto alla detrazione dell’IVA sorge in ogni caso al momento dell’effettuazione dell’operazione:

- per i beni immobili, la stipula dell’atto;
- per i beni mobili, la consegna o la spedizione;
- per le prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo.

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati **per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime dell’IVA per cassa sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi o comunque decorso un anno dal momento in l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie.**

L’acquirente/committente contrariamente a quanto accadeva per l’IVA per cassa prevista dal DL185/2008, **può detrarsi l’IVA a credito al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura sia eseguito o meno, sempre che chiaramente anche lui non abbia optato per il regime dell’IVA per cassa.**

Il regime dell’IVA PER CASSA in presenza delle operazioni rientranti nei regimi speciali di determinazione dell’IVA (monofase, margine, agenzia di viaggi) potrà essere adottato per quelle operazioni rientranti invece nelle regole ordinarie dell’IVA previa separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972.

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

- gli acquisti di beni e servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il meccanismo del reverse charge;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.

I soggetti che optano per il nuovo regime di cassa devono adempiere ai consueti obblighi previsti in materia d’IVA (fatturazione, tenuta dei registri...); occorrerà in modo particolare apporre sulle fatture emesse la seguente dicitura:

“Operazione con “IVA PER CASSA” ex art. 32bis del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83”

Con apposito decreto saranno determinate le modalità per effettuare l’opzione che **per l’anno 2012 decorrerà dal 1° dicembre 2012**